

STATUTO

dell'associazione italiana nazionale denominata "Rete per il Supporto e lo Sviluppo del Talento, delle Emozioni e del Potenziale", denominata "Step-net"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione italiana nazionale denominata "Rete per il Supporto e lo Sviluppo del Talento, delle Emozioni e del Potenziale", d'ora in poi denominata "Step-net ". L'associazione può operare su tutto il territorio nazionale.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, la legge regionale n.1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato.." e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione ha sede in Pavia, Piazza Botta 11. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa regione, nonché istituire sul territorio nazionale sedi operative anche domiciliate a titolo gratuito presso i soci , senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

Art. 2 - Finalità

L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel supporto alle famiglie di bambini plusdotati.

L'associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) creare una rete che metta in contatto le famiglie di bambini plusdotati, altresì definiti "ad alto potenziale intellettivo", "ad alto potenziale cognitivo", "gifted" o "iperdotati";
- b) promuovere e realizzare azioni di supporto a favore delle famiglie di bambini plusdotati;
- c) contribuire a promuovere lo studio e la ricerca sul tema della plusdotazione intellettiva;
- d) collaborare con reti di professionisti che a diverso titolo si occupano di alta dotazione e della promozione del talento e del potenziale;

- e) sensibilizzare le istituzioni al tema del riconoscimento e della valorizzazione del talento e del potenziale nelle scuole promuovendo e/o organizzando conferenze, convegni, corsi destinati alla divulgazione, all'aggiornamento, alla formazione;
- f) reperire fondi per finanziare progetti di ricerca sulla plusdotazione nel contesto italiano ed estero;
- g) attuare e/o sovvenzionare iniziative editoriali (libri, periodici, supporti multimediali);
- h) istituire borse di studio e/o premi a favore di studenti e/o docenti e/o pubblicisti che abbiano conseguito particolari meriti nello studio delle metodologie didattiche relativamente alle tematiche previste dalla finalità della Associazione.

Al fine di svolgere le proprie attività si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 3 - I Soci – Adesione, Diritti e Doveri

L'Associazione Step-net nazionale è costituita dalle persone fisiche che, condividendone le finalità, richiedono di associarsi e che s'impegnano a realizzarle e a versare la quota associativa. L'adesione alla sede regionale presente nella regione di residenza, ove costituita, così come disciplinata dal successivo art. 15 comporta anche l'automatica iscrizione all'Associazione Step-net nazionale.

L'adesione all'associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La quota associativa è intrasmissibile non è rivalutabile.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiori di età godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. Il numero degli aderenti è illimitato.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

In assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, morosità e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Recesso - Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare a mezzo raccomandata a.r. la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

Esclusione - In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nazionale dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'art. 4 del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può far ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Morosità - La decadenza per morosità è pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato

pagamento della quota associativa nel termine previsto da apposito regolamento interno; essa ha effetto allo scadere del decimo giorno dalla diffida che verrà inoltrata all'interessato, all'indirizzo di residenza o email risultante dal libro soci, a cura del Presidente.

Art. 5 - Organi sociali dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione nazionale Step-net sono: L'Assemblea Nazionale; Il Consiglio Direttivo Nazionale; Il Presidente Nazionale; il Vicepresidente Nazionale; il Segretario Nazionale; il Tesoriere Nazionale; Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; Il Collegio Nazionale dei Garanti; la Conferenza dei Presidenti delle Sedi regionali.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 6 - Assemblea degli aderenti

L'Assemblea Nazionale provvede ad eleggere direttamente il Presidente Nazionale e gli altri membri elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi da un socio nominato dall'Assemblea stessa. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, a seguito di delibera del Consiglio stesso, in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. L'Assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. Essa è composta dai soci persone fisiche aderenti all'Associazione Step-net nazionale e dai soci persone fisiche aderenti alle Associazioni Step-net regionali affiliate, ove costituite, ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno 15 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta, con posta ordinaria o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita ai soci persone fisiche risultanti dal Libro degli Aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa, nonché ai Revisori dei Conti (se nominato il Collegio dei Revisori dei Conti). Elegge anche il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Garanti, ciascuno nel numero di tre effettivi e di due supplenti.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria può essere convocata sia nella sede dell'Associazione che altrove, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente agli aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra indicati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Votazioni

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si rimanda al relativo articolo del presente Statuto.

Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea provvede a:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti Nazionale (se previsto);
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale (se previsto);
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relativa relazione dell'attività svolta entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività, il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare il Regolamento nazionale che disciplina i rapporti con le Associazioni regionali;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza e/o nei rapporti con le sedi regionali;
- h) esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- j) deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve costituite durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- k) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, scelti tra tutti i soci, persone fisiche, aderenti a Step-net nazionale. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni di consiglio per tre volte consecutive oppure in caso di perdita della qualifica di aderente all'Associazione. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso ne potrà provvedere la sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o su formale richiesta della maggioranza dei componenti che dovrà motivare la richiesta. L'avviso di convocazione, che può essere inviato anche per fax o e-mail, deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno 10

giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea e, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché visionare o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) definisce il programma dell'Associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale;
- b) delibera in merito alla costituzione, esclusione o revoca dell'affiliazione di sedi regionali;
- c) delibera in merito alla costituzione, modifica, unione o chiusura di sedi operative;
- d) coordina le attività delle Sedi regionali attraverso i Presidenti Regionali;
- e) coordina le attività delle sedi operative attraverso i Delegati territoriali;
- f) delibera sugli atti amministrativi ordinari e straordinari;
- g) nomina al suo interno il Segretario e il Tesoriere;
- h) qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, i suoi componenti eleggono, a maggioranza dei voti, il Presidente e il Vicepresidente scelto tra gli stessi;
- i) adotta il Regolamento Nazionale per attuare le clausole statutarie e per disciplinare quanto non espressamente sancito dal presente Statuto;
- j) predispose, a norma di legge, il conto consuntivo da sottoporre annualmente all'Assemblea dei soci per le approvazioni. Dal bilancio consuntivo devono risultare i contributi e i lasciti ricevuti;
- k) stabilisce annualmente le quote associative e il termine di versamento;
- l) accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti;
- m) delibera in merito all'esclusione di aderenti;
- n) può nomina il direttore dell'organo di stampa ufficiale il quale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale.

Per la validità della riunione e delle delibere prese occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i Consiglieri.

ART. 8 – Il Presidente

Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione Step-net nazionale. Egli convoca il Consiglio Direttivo Nazionale. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; compie gli atti di straordinaria amministrazione da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo nazionale.

Il Presidente:

- a) presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- b) sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione;
- c) cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- d) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- e) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- f) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- g) presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- h) partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Sedi regionali;

ART. 9 – Il Vicepresidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 10 – Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il

Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del libro degli aderenti. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri e in assenza del segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I compiti del Segretario e del Tesoriere possono essere svolti anche dalla medesima persona.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- c) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- d) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo diritto di parola;
- e) riferisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio, all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti, la relazione costituirà altresì allegato al bilancio consuntivo.

Art. 12 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13– Comitato scientifico

L'Associazione Nazionale può dotarsi, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, di un Comitato Scientifico Nazionale, quale struttura di supporto tecnico che esprime pareri e formula proposte al Consiglio Direttivo Nazionale stesso per la crescita culturale e organizzativa dell'Associazione Nazionale. Il numero dei membri non può essere inferiore a 3 ed è stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale in base alle esigenze dell'associazione. Durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo Nazionale che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico Nazionale, che possono essere

anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico Nazionale, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore Nazionale, esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione Nazionale. I membri del Comitato Scientifico Nazionale si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione Nazionale che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico Nazionale.

Art. 14 - La Conferenza dei Presidenti delle Sedi regionali

La Conferenza dei Presidenti delle Sedi regionali, che svolge funzione consultiva, è composta dal Presidente dell'Associazione Nazionale e dai Presidenti delle singole Sedi regionali; conferenza che il Consiglio Direttivo nazionale dovrà convocare almeno due volte l'anno, e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.

Art. 15 - Le Sedi regionali

In caso si raggiunga un numero prestabilito di soci, definito da apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, tutti residenti nella medesima regione, il Consiglio Direttivo nazionale può chiedere loro di costituire una Sede regionale.

Le Sedi regionali sono organi periferici dell'Associazione nazionale, sono costituite previa delibera del Consiglio Direttivo nazionale, hanno competenza nell'ambito del proprio territorio regionale e autonomia amministrativa, economica e gestionale con diretta responsabilità degli organi locali. A tal fine le Sedi regionali dovranno adottare lo Statuto tipo predisposto dal Consiglio direttivo nazionale. Le Sedi regionali sono costituite sotto forma di Associazione ed eleggeranno un proprio Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e gli organismi previsti dal Regolamento Nazionale e dalle normative vigenti.

Il verbale di Assemblea costitutiva della Sede regionale, firmato da tutti i soci promotori, deve contenere l'esplicita e incondizionata accettazione del presente statuto, del Regolamento nazionale che disciplina i rapporti con le Associazioni regionali e delle direttive di coordinamento impartite dal Consiglio Direttivo nazionale.

Le Sedi regionali dovranno tassativamente denominarsi: "Step-net onlus" unitamente alla denominazione regionale.

In ogni occasione in cui è necessaria l'interazione delle Sedi regionali, per esse agisce il Presidente di ciascuna Sede regionale o in sua assenza il Vicepresidente Regionale.

Il Presidente della Sede regionale è portavoce di Step-net nazionale presso le istituzioni del territorio regionale, coordina le attività comuni, promuove lo sviluppo associativo, controlla che le attività regionale della Sede regionale si svolgano nello spirito dell'identità dell'Associazione italiana nazionale Step-net. Una Sede regionale può essere esclusa con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale per gravi motivi o nel caso in cui si discosti palesemente dagli scopi di Step-net nazionale. Potranno inoltre

essere escluse le Sedi regionali che adottino comportamenti difformi ai regolamenti nazionali.

L'Assemblea nazionale dei soci deve ratificare la deliberazione sull'esclusione della Sede regionale adottata dal Consiglio Direttivo.

In caso di gravi e ripetute violazioni al regolamento nazionale, il Consiglio Direttivo nazionale può deliberare la revoca dell'affiliazione alla Sede regionale. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui la Sede regionale non condivida le ragioni dell'esclusione, può fare ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea nazionale degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 16 – Sedi operative

Il Consiglio Direttivo nazionale può:

- a) costituire nuove sedi operative;
- b) modificare le sedi operative;
- c) unire più sedi operative;
- d) sopprimere le sedi operative.

Le sedi operative sono rappresentate da Delegati territoriali nominati dal Consiglio Direttivo nazionale, non hanno autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale, né organi separati e le loro entrate e uscite sono integrate nel conto economico generale dell'Associazione.

Art. 17 – Proventi e oneri dell'Associazione

L'Associazione Nazionale trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) quote per la partecipazioni a bandi di finanziamento;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, a titolo di raccolta fondi.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Dal bilancio dell'associazione Nazionale dovranno inoltre risultare suddivisi i costi e ricavi di competenza dell'associazione nazionale da quelli di competenza delle sezioni operative e delle sedi regionali.

Art. 18 – Bilancio

L'esercizio economico dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, come disciplinato dal relativo articolo del presente Statuto.

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 19 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse

Art. 20 - Responsabilità e assicurazione

Gli aderenti volontari all'Associazione sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Art. 21 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea,

composta dagli aderenti regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti, in prima convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o la presenza dei due terzi degli aderenti, in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Qualora per due convocazioni non sia raggiunto il quorum costitutivo, l'Assemblea, composta dagli aderenti regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, potrà essere nuovamente convocata e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Il Regolamento nazionale che disciplina i rapporti con le Sedi regionali costituisce allegato al presente statuto.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alle leggi regionali di competenza in materia di volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.